CONVENZIONE

tra

La **Federazione Italiana Discipline Armi Sportive da Caccia** (di seguito: FIDASC), con sede in Roma, Viale Tiziano, 70 Codice Fiscale 97175110580, nella persona del Presidente pro tempore, Felice Aniello Buglione, domiciliato per la carica presso la sede legale della FIDASC suddetta

e

L'Ente di Promozione Sportiva **Centro Sportivo Educativo Nazionale** : (di seguito: CSEN) con sede in Roma, Via L.Bodio 57, Codice Fiscale 80192090589 , nella persona del Presidente pro tempore, Francesco Proietti, domiciliato per la carica presso la sede legale dell'Ente suddetto,

Premesso

A)
che il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (di seguito: CONI), autorità di disciplina, regolazione e gestione delle attività sportive, intese come elemento essenziale della formazione fisica e morale dell'individuo e parte integrante dell'educazione e della cultura nazionale, ai sensi del D.Lgs n° 242/1999 e successive modificazioni ed integrazioni, in presenza dei requisiti previsti nel proprio Statuto, riconosce una sola Federazione Sportiva Nazionale per ciascuno sport ed una sola Disciplina Sportiva Associata per ciascuno sport che non sia già oggetto di una Federazione Sportiva Nazionale;

B)
che il CONI, riconosce Enti di Promozione Sportiva le associazioni, a livello nazionale, che hanno per fine istituzionale la promozione e la organizzazione di attività fisico-sportive con finalità ricreative e formative, e che svolgono le loro funzioni nel rispetto dei principi, delle regole e delle competenze del CONI, delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate ancorché con modalità competitive;

C)
che il CONI, anche in collaborazione con le Federazioni Sportive Nazionali e le Discipline Sportive Associate, cura le attività di formazione e aggiornamento dei quadri tecnici e dirigenziali, nonché le attività di ricerca applicata allo sport. A tale scopo lo SNaQ rappresenta il quadro generale di riferimento proposto dal CONI, tramite la Scuola dello Sport, per il conseguimento delle qualifiche dei tecnici sportivi e per la loro certificazione che pur non rappresentando un obbligo o un vincolo per le organizzazioni a cui si rivolge, rappresenta uno strumento perché esse definiscano percorsi formativi efficaci valorizzando la formazione permanente.

D)
che la FIDASC è associazione senza fini di lucro con personalità giuridica di diritto privato ed è costituita dalle società e dalle associazioni sportive riconosciute ai fini sportivi dal CONI. Svolge l'attività sportiva e le relative attività di promozione, in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi del Comitato Olimpico Internazionale (di seguito: CIO) e del CONI godendo di autonomia tecnica, organizzativa e di gestione, sotto la vigilanza del CONI medesimo;

E)
Che la FIDASC :

- è riconosciuta, ai fini sportivi, dal Consiglio Nazionale del CONI con deliberazione n. 1208 del 13 novembre 2001, ed è affiliata alla Federazione Internazionale Consejo Mundial de Federaciones de Caza Y Tiro (FEDECAT);
- è l'unica rappresentante riconosciuta dagli organismi nazionali ed internazionali suddetti per le discipline sportive:
a) tiro a piattello con fucili con canna ad anima liscia in percorso di caccia;
b) tiro con fucili con canna ad anima liscia e caricamento a palla;
c) tiro di campagna con carabina a canna rigata da caccia munita o meno di ottica
d) tiro con l'arco da caccia
e)attività sportiva cinotecnica senza abbattimento di selvatico (utilizzando le seguenti categorie di ausiliari: razze inglesi, continentali (italiane ed estere), da caccia, da seguita, da riporto, da tana, da traccia, meticci, cani da recupero)
nell'ambito delle predette discipline sportive organizza e svolge campionati italiani ed internazionali per le specialità:

a) English Sporting
b) Training Sporting
c) Country dog
d) Agility
e) CONOWORK (Cinathlon, Cinocross, Delta, Protezione Civile Sportiva, Rally Obedience, Sportivi cinofili in acqua SCIA, Working Test per retrivers)
f) Paintball
g) FAN 32
h) Five Stand
i) Field Target
j) Trap 3, 4 e 5
k) Sport FEDECAT
l) Sport Extreme
m) Volo di ripresa
n) St. Humberto
o) Falconeria

- persegue come obiettivo primario la diffusione dello sport quale insostituibile elemento di promozione della salute;
- ha sempre attuato ed attua il reclutamento, la formazione, l'aggiornamento e la specializzazione delle figure operanti nei suoi Quadri Tecnici inclusi gli Ufficiali di Gara;

F)
che CSEN :
- è riconosciuto, ai fini sportivi, dal Consiglio Nazionale del CONI con deliberazione n. 1224 del 15/5/2002;
- è riconosciuto altresì dal Ministero degli Interni, dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e dal MIUR;

G)
che CSEN in accordo al "REGOLAMENTO DEGLI ENTI DI PROMOZIONE SPORTIVA", approvato dal Consiglio Nazionale del CONI con deliberazione n. 1525 del 28/10/2014, promuove ed organizza attività sportive multidisciplinari con finalità formative e ricreative, ancorché con modalità

competitive, curando anche il reclutamento, la formazione e l'aggiornamento degli operatori preposti alle proprie attività sportive;

G bis)
che CSEN
- organizza e cura direttamente lo svolgimento di attività sportive nell'ambito della disciplina oggetto di Convenzione in nº 20 regioni;
- organizza almeno n° 200 gare/manifestazioni/eventi annui di livello nazionale;
- con riferimento alla stagione sportiva conclusasi il 31.12.2014, il numero dei tesserati praticanti la disciplina sportiva /specialità oggetto di Convenzione è stato pari a n° 6.200;
- con riferimento alla stagione sportiva conclusasi il 31.12.2014, il numero degli affiliati iscritti al Registro per la disciplina sportiva /specialità oggetto di Convenzione è stato pari a n° 671;
- cura lo svolgimento di corsi di formazione sul territorio;
- possiede una comprovata ed adeguata struttura operativa a livello nazionale articolata sul territorio come dettagliatamente riportato nell'allegato sub 1 che fa parte integrante e sostanziale della presente Convenzione

H)
che la FIDASC ed il CSEN (di seguito: le Parti) condividono:
- il principio che lo sport riveste carattere di fenomeno culturale, di grande rilevanza sociale e che, per le insite implicazioni di carattere educativo, tecnico, sociale e ricreativo, deve essere considerato un vero e proprio valore fondamentale per l'individuo e la collettività con riferimento, in particolare, all'art. 2 della Costituzione;
- la finalità della formazione, della ricerca, della documentazione ed in genere la promozione e la diffusione di tutti i valori morali, culturali e sociali riconducibili alla pratica delle attività motorie e sportive;
- la necessità di nuova visione strategica del sistema sportivo italiano in grado di aumentare la pratica sportiva nel paese, soprattutto tra i giovani, occupando quello spazio attualmente gestito da soggetti terzi che operano fuori dal sistema CONI e che, più frequente in alcune discipline e meno in altre, rappresenta comunque un fenomeno ampiamente diffuso.

si conviene e si stipula quanto segue

Articolo. 1 - Norme generali

1.1
Le premesse sono parte integrante della Convenzione. Ciascuna delle due Parti non può delegare all'altra i propri compiti istituzionali derivanti dal riconoscimento ai fini sportivi del CONI. Con la presente Convenzione le Parti intendono realizzare un vero e proprio "patto associativo per lo sviluppo delle discipline tiro a piattello con fucili con canna ad anima liscia in percorso di caccia; tiro con fucili con canna ad anima liscia e caricamento a palla; tiro di campagna con carabina a canna rigata da caccia munita o meno di ottica; tiro con l'arco da caccia; attività sportiva cinotecnica; nell'interesse dei praticanti, dell'associazionismo di base e delle comunità locali.

1.2
Le Parti si impegnano, anche attraverso le rispettive strutture territoriali, a svolgere tutte le iniziative necessarie:
- per sviluppare con le Istituzioni, gli Enti locali, le Scuole, etc., una comune azione per una più razionale utilizzazione degli impianti sportivi pubblici.

- per la costruzione e la ristrutturazione di impianti sportivi
- per favorire la promozione dell'attività sportiva nella Scuola e la piena utilizzazione degli impianti sportivi scolastici.
- per promuovere lo studio, la conoscenza, la divulgazione, la pratica dell'attività sportiva e degli aspetti culturali della discipline sportive tiro a piattello con fucili con canna ad anima liscia in percorso di caccia; tiro con fucili con canna ad anima liscia e caricamento a palla; tiro di campagna con carabina a canna rigata da caccia munita o meno di ottica; tiro con l'arco da caccia; attività sportiva cinotecnica; attraverso dibattiti, seminari, corsi e manifestazioni.

1.3
Le Parti prendono atto degli accordi preliminari intercorsi tra i propri Organi giudicanti che nel rispetto della normativa vigente hanno concordato un'unica tabella di sanzioni per le violazioni concordate indicate nell'allegato sub 2 che fa parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

1.4
Le parti si impegnano a dare efficacia reciproca ai provvedimenti disciplinari adottati dai rispettivi Organi giudicanti nei confronti dei rispettivi tesserati, assicurandosi una periodica e reciproca informazione sulla materia.

1.5
Le parti s'impegnano, altresì, ad azioni comuni nei confronti di organizzazioni terze che operano nell'ambito della stessa disciplina.

Articolo 1 bis - Assicurazione e tutela sanitaria

1bis.1
Fermo restando l'applicazione a tutti gli atleti delle norme sull'assicurazione obbligatoria e sulla tutela sanitaria, le Parti s'impegnano ad applicare adeguate ed analoghe tutele assicurative specifiche in funzione delle particolarità delle discipline sportive oggetto della Convenzione fornendo reciproca comunicazione.

Articolo. 2 – Attività sportiva

2.1
Fatta comunque salva la facoltà dell'affiliazione e tesseramento sia alla sola FIDASC che al solo CSEN senza che ciò comporti penalità di alcun genere o discriminazioni, le modalità di reciproca partecipazione dei rispettivi atleti all'attività sportiva agonistica di prestazione organizzata dalle Parti sarà regolata sostanzialmente mediante il "doppio tesseramento" le cui modalità operative sono dettagliatamente riportate nell'allegato sub 3 che fa parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

2.2
I termini "Campionati Italiani" e "Campione Italiano"- per tutte le categorie - e, riferiti all'attività internazionale, "Squadra Italiana" o "Nazionale" (Atleti Azzurri)", possono essere utilizzati esclusivamente dalla FIDASC; il CSEN può utilizzare i termini "Campionati Nazionali CSEN" e "Rappresentativa Nazionale CSEN".

2.3
Le parti si impegnano, altresì, previo accordo del livello territoriale interessato, a fornire reciproca assistenza per l'eventuale utilizzo di giudici di gara in proprie manifestazioni con oneri a carico del soggetto organizzatore della manifestazione.

Articolo 2bis - Omologazione campi di gara, attrezzi

2bis.1
Fermo restando l'osservanza dei criteri e standard di sicurezza previsti dalle norme di legge, tutte le gare/competizioni/eventi oggetto della presente Convenzione saranno svolte nel rispetto della normativa tecnica della FIDASC in impianti di gioco e con attrezzature omologate nel rispetto dei criteri di omologazione stabiliti dalla FIDASC .

Articolo. 3 – Attività di Formazione e di Aggiornamento Quadri Tecnici ed Ufficiali di Gara

3.1
La FIDASC riconosce solo le qualifiche ed i gradi tecnici (inclusi gli Ufficiali di Gara) conseguiti secondo le norme ed i criteri previsti nelle proprie Carte Federali nel rispetto del Piano Nazionale di Formazione dei Quadri operanti nello sport.

Il CSEN, qualora organizzi corsi autonomamente, rilascia attestati, qualifiche e gradi tecnici validi nel proprio ambito associativo, salvo il caso in cui tali corsi ed attestati siano espressamente svolti in accordo con la FIDASC e nel rispetto delle normative federali.

3.2
Nell'allegato sub 4 che forma parte integrante e sostanziale della presente Convenzione sono previste le modalità di partecipazione (requisiti per la partecipazione, numero di posti riservati, e costi di iscrizione) dei tesserati del CSEN ai corsi di formazione e di aggiornamento organizzati dalla FIDASC.

Articolo. 4 – Iniziative Culturali

4.1
In caso di organizzazione congiunta di iniziative culturali, anche presso le rispettive strutture territoriali, le spese verranno ripartite in base agli accordi fra le Parti ed in riferimento ad ogni singola iniziativa.

4.2
Per l'organizzazione di dette iniziative verrà costituito, di comune accordo, un Comitato che, in tempo utile, dovrà sottoporre all'approvazione degli organi deliberanti delle Parti interessate i relativi bilanci di previsione e consuntivi delle entrate e delle spese.

Articolo. 5 – Commissioni Paritetiche - Controversie

5.1
Le Parti si impegnano ad affidare ad una Commissione Paritetica - costituita ai vari livelli territoriali in corrispondenza di manifestazioni provinciali, regionali, nazionali - formata da una rappresentanza delle rispettive Commissioni Tecniche, l'incarico di definire, per quanto possibile, i programmi tecnici ed i calendari dell'attività sportiva.

5.2
Le controversie fra le Parti che traggano origine dalla presente Convenzione sono rimesse alla Giunta Nazionale del CONI.

Articolo. 6 – Durata

6.1
La presente Convenzione scade al 30 marzo dell'anno successivo a quello in cui si sono svolti i giochi olimpici estivi e non è oggetto di tacita proroga.

6.2
Ciascuna delle parti ha comunque facoltà di revoca a mezzo lettera raccomandata da inviare entro il 30 settembre di ciascun anno successivo a quello di stipula.

6.3
Nel caso di risoluzione simultanea e consensuale delle Parti, la Convenzione viene annullata immediatamente.

Articolo 6 bis - Deposito

6bis.1
Entro 15 gg. dalla sottoscrizione, le parti s'impegnano a depositare la presente Convenzione, inclusi gli allegati debitamente siglati, presso l'Ufficio Organi Collegiali a cura della FIDASC e presso l'Ufficio Organismi Sportivi a cura del CSEN per le comunicazioni alla Giunta Nazionale anche ai fini dell'articolo 5 comma 2.

La presente Convenzione si compone di n° 6 pagine oltre n° 4 allegati per un totale di n° 10 (dieci) pagine.

Roma. 12 GEN. 2016

CSEN
Il Presidente

FIDASC
Il Presidente

ALLEGATO n° 1 – STRUTTURA OPERATIVA TECNICA DI LIVELLO NAZIONALE E TERRITORIALE

A CURA DELLO CSEN

Il presente allegato non è ancora stato compilato.

ALLEGATO n° 2 – TABELLA DI SANZIONI PER LE VIOLAZIONI CONCORDATE

a) Censura: nota di deplorazione rivolta alla società ed associazione affiliate e al tesserato.

b) Diffida: richiamo scritto contenente l'esposizione sintetica della violazione con ammonimento di più gravi sanzioni in caso di reiterazione.

c) Ammenda: Obbligo di corrispondere alla F.I.D.A.S.C. o al CSEN la somma in denaro disposta dall'Organo di Giustizia competente.

d) Sospensione: inibizione dallo svolgere ogni tipo di attività sportiva, agonistica, per un determinato periodo di tempo, non inferiore nel minimo ad un mese e non superiore nel massimo di tre anni.

e) Radiazione: cancellazione definitiva dai ruoli federali e dello CSEN con conseguente preclusione alla partecipazione a qualsiasi titolo a qualunque attività sportiva agonistica federale e dello CSEN ed alla permanenza in qualsiasi settore della F.I.D.A.S.C. e dello CSEN

Per l'applicazione delle suddette sanzioni si rimanda alle procedure di cui al Regolamento di Giustizia FIDASC ed al CSEN, che troveranno rispettiva applicazione a seconda dell'ambito a cui risulterà riconducibile il reato.

ALLEGATO n° 3 – ATTIVITA' SPORTIVA E MODALITA' DOPPIO TESSERAMENTO

Tutti i soggetti partecipanti ad eventi FIDASC dovranno essere in regola con l'iscrizione agli albi federali.
Le parti definiscono che i rispettivi tesserati possono partecipare all'attività sportiva di entrambe in occasione di manifestazioni appositamente dedicate, o in caso di manifestazioni FIDASC o CSEN in cui siano rispettivamente previste classifiche avulse.
Nel caso di partecipazione a manifestazioni FIDASC per il conseguimento del titolo di "Campione Italiano", i soci CSEN dovranno tesserarsi alla FIDASC.

Nella fase iniziale della collaborazione di cui alla presente convenzione, con riferimento alla disciplina sportiva FIDASC cinotecnica, si pattuisce quanto segue.
Il CSEN si impegna a supportare, con il suo specifico settore, la FIDASC nel progetto teso ad individuare nel cane il soggetto di un'attività sportiva.
Per quanto sopra, le parti organizzeranno un Campionato Italiano FIDASC/CSEN per la specialità dell'Agility articolato come segue.

a) Le fasi regionali permetteranno il qualificarsi per la partecipazione a fasi finali nazionali del Campionato, secondo le modalità ed i risultati conseguiti, così come definito nei regolamenti tecnici del Campionato a cui si rimanda.
   La partecipazione a tali fasi del Campionato è aperta ai possessori della tessera FIDASC o della tessera CSEN.
b) I qualificati alle fasi regionali potranno partecipare alle finali nazionali dei Campionati Nazionali CSEN e del Campionato Italiano FIDASC.
   Le finali Nazionali CSEN ed il Campionato Italiano FIDASC dovranno svolgersi con regolamenti uniformi a quelli usati durante la fase regionale.
   Il Campionato Italiano FIDASC avrà l'obiettivo di eleggere il CAMPIONE ITALIANO ASSOLUTO DI AGILITY.
   Per partecipare alla finale del Campionato Italiano FIDASC è indispensabile il possesso della tessera associativa FIDASC.
c) Tra i vincitori delle Finali Nazionali CSEN e del Campionato Italiano FIDASC di cui al precedente punto b) saranno individuati i componenti la Squadra Nazionale Italiana che parteciperà, sotto l'egida della FIDASC e CSEN, a manifestazioni internazionali.

Nell'ambito di quanto sopra si prevede l'istituzione di albi federali composti da:
a)albo dei conduttori - nel quale vengono iscritti tutti i conduttori di cani riconosciuti da FIDASC;
b)albo dei cani sportivi- nel quale vengono iscritti tutti i cani che competono in eventi FIDASC.

ALLEGATO n° 4 – MODALITA' DI PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITA' FORMATIVE

I tesserati CSEN possono partecipare ai corsi di formazione FIDASC per il conseguimento di qualifiche federali.
In tali corsi avranno precedenza i tesserati FIDASC, mentre i tesserati CSEN vi saranno ammessi sino ad esaurimento dei posti disponibili.
Il tesserato CSEN sarà ammesso ai corsi di formazione FIDASC di livello avanzato attesa apposita dichiarazione dello CSEN che attesti il possesso dei requisiti previsti per i livelli inferiori di qualifica.
I tesserati CSEN che supereranno i corsi di formazione FIDASC ed acquisiranno una qualifica FIDASC dovranno tesserarsi alla FIDASC.

Possono essere organizzati corsi, relativamente alla specialità agility dog, rivolti esclusivamente ai tesserati CSEN, siano essi di formazione o di aggiornamento, validi a formare tecnici e ufficiali di gara federali se svolti secondo programmi concordati tra le parti.
In tale fattispecie il CSEN offre a FIDASC la propria collaborazione sul territorio nazionale per coordinare l'attività formativa.

In una prima fase di avviamento della collaborazione di cui al presente accordo, possono essere riconosciuti dalla FIDASC Tecnici ed Ufficiali di Gara CSEN, nell'ambito delle proprie qualifiche di Tecnici ed Ufficiali di Gara, previo aggiornamento sugli aspetti specifici delle qualifiche in ambito FIDASC/CONI.
CSEN fornirà a FIDASC un elenco con i suoi migliori Tecnici e Ufficiali di Gara entro il 01/05/2016 in modo da garantire qualità e preparazione a tali figure federali.